

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **300**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1998

Risoluzione

sulla comunicazione della Commissione dal titolo: Libro verde sulla convergenza fra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione e sulle sue implicazioni normative

Annunziata l'11 gennaio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione [COM(97)0623 - C4-0664/97],

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, nonché della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0328/98),

A. considerando che l'emergere della società dell'informazione costituisce una

sfida per le forme tradizionali di organizzazione delle nostre società e richiede che strutture adeguate sostengano l'attuazione permanente dei loro obiettivi, dei loro valori democratici, delle loro culture, forniscano opportunità occupazionali e favoriscano l'uguaglianza, una migliore integrazione dei disabili e degli anziani nonché la creazione di benessere,

B. considerando che i mutamenti tecnologici, in una società che si affida soprattutto allo scambio di informazioni tramite reti elettroniche, rendono non solo possibili, ma anche necessari il superamento della specializzazione tradizionale delle varie reti e il trasporto dei vari tipi

di comunicazioni o informazioni attraverso diverse infrastrutture,

C. considerando che il fenomeno della convergenza non implica necessariamente che settori diversi diventino tutt'uno, ma piuttosto che nuove attività e servizi inter-settoriali coesistano con parziale sovrapposizione, purché il quadro regolamentare non impedisca queste nuove forme di organizzazione,

D. considerando che gli sviluppi tecnologici pongono sfide all'applicazione del vigente quadro regolamentare e contraddicono i principi su cui si basa la regolamentazione tradizionale, segnatamente la duplice presunzione della limitatezza e della specializzazione delle reti,

E. considerando che il quadro regolamentare deve essere adeguato conformemente a un nuovo paradigma caratterizzato da vasta disponibilità, intercambiabilità, multifunzionalità e accesso globale delle reti e alla corrispondente necessità di nuove strategie economiche, sinergie fra le imprese e ridefinizione della natura dei vari settori coinvolti, tenendo conto della rapidità dei nuovi sviluppi e della necessità di un quadro affidabile, flessibile e adattabile,

F. considerando, tuttavia, che la convergenza non deve essere presa a pretesto per un'integrazione verticale o strategie di controllo dei mercati e che le istituzioni pubbliche devono assicurare che tali sviluppi non siano utilizzati per limitare le scelte dei consumatori o la capacità dei competitori di ottenere accesso ai mercati,

G. considerando che le istituzioni pubbliche dovrebbero coerentemente contrastare qualsiasi tentativo unilaterale di controllare risorse o servizi essenziali e che l'obiettivo di creare una « massa critica » di utenti ai fini dello sviluppo di nuovi servizi non costituisce una ragione accettabile per tali prassi restrittive,

H. considerando che è opportuno incoraggiare norme e piattaforme aperte e ser-

vizi generali o interoperabili, in quanto strumenti più efficienti per l'acquisizione di una significativa base di utenti; che, in particolare, gran parte delle innovazioni nei nuovi servizi ha origine nelle PMI, le quali hanno bisogno, ancor più delle grandi imprese, che le specifiche tecniche utilizzate siano universalmente disponibili e che il costo di accesso al mercato non sia artificialmente gonfiato,

I. considerando che non esiste una relazione lineare fra convergenza tecnologica e comportamento degli utenti e che ne consegue che lo sviluppo di nuovi servizi andrà ad integrare, più che a sostituire, almeno per il periodo per il quale è possibile prevedere nuove esigenze in termini di regolamentazione, i mezzi di informazione ed i servizi tradizionali, e che la transizione sarà graduale,

J. considerando che si può ritenere, a ragione, che a breve termine la televisione classica resterà il mezzo di comunicazione più importante e che, in particolare, le categorie sociali meno favorite saranno più fortemente e più a lungo dipendenti dai mezzi d'informazione e dai servizi tradizionali rispetto al cittadino medio,

K. considerando che, in una società democratica, è compito delle istituzioni pubbliche assicurare ai cittadini l'accesso e la disponibilità generalizzata di contenuti di qualità e di informazioni diverse, qualunque sia l'infrastruttura, attraverso le emittenti radiotelevisive pubbliche e private o vari servizi medial (compresi i servizi medial a livello di comunità), il servizio universale nel settore delle telecomunicazioni esteso all'accesso a Internet e la sistematica pubblicazione gratuita su Internet di informazioni di pubblico interesse, nonché favorire lo sviluppo della democrazia attraverso supporti elettronici in modo che i nuovi servizi non siano uno strumento di manipolazione e disinformazione e soddisfino le esigenze in materia di tutela della *privacy* e della sicurezza,

L. considerando che i servizi medial a livello di comunità, quali radio, canali tele-

visivi aperti e reti di informazione collettive basate su Internet, che non operano a scopo di lucro e sono responsabili dinanzi alle comunità locali o ai gruppi d'interesse e che potenziano e migliorano l'accesso dei cittadini e delle comunità locali ai mezzi di comunicazione, sono una componente essenziale del servizio pubblico,

M. tenendo presente che la Commissione ha riconosciuto che i prodotti culturali, soprattutto il cinema e i programmi televisivi, non possono essere trattati alla stregua di altri prodotti,

N. considerando la giurisprudenza della corte di giustizia europea che riconosce le normative degli Stati membri tese a garantire la politica culturale e il pluralismo delle opinioni quali motivi cogenti d'interesse generale atti a giustificare restrizioni della libertà di circolazione dei servizi,

O. considerando che il settore audiovisivo dispone già, a livello comunitario, di un quadro giuridico appropriato, che non è dunque necessario prevedere in questa fase nuove importanti iniziative regolamentari e che, al contrario, occorre porre l'accento sulla buona trasposizione e sulla rigorosa applicazione delle direttive, al fine di offrire agli operatori la sicurezza giuridica e la stabilità necessaria al loro sviluppo,

P. considerando che la natura globale degli sviluppi richiede non solo che qualsiasi regolamentazione europea sia formulata in modo tale da essere compatibile con il principio di sussidiarietà e con gli impegni internazionali dell'Unione europea, ma anche che questa regolamentazione possa essere proposta come base per la cooperazione internazionale e l'istituzione di un quadro giuridico internazionale,

Q. considerando che, a seguito della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e della convergenza, risulta sempre più necessaria un'armonizzazione della legislazione tra gli Stati membri, che può essere realizzata se la Commissione incoraggerà un coordinamento ot-

timale tra le autorità nazionali di regolamentazione,

1. si compiace della pubblicazione del Libro verde da parte della Commissione, quale catalizzatore della riflessione anticipata (e quindi tempestiva, data la rapidità degli sviluppi) sul futuro modello regolamentare per i settori convergenti;

2. ricorda che, prima di essere tecnica, giuridica o economica, la questione affronta i bisogni e le preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori, i cui interessi per quanto riguarda, *inter alia*, diritti civili, occupazione, diversità culturale o protezione dei consumatori non sono necessariamente gli stessi dei commercianti;

3. ritiene opportuno che il termine « convergenza » venga riferito con precisione alla confluenza e all'intercambiabilità delle piattaforme di rete e delle modalità tecniche di trasmissione per la comunicazione elettronica, nonché all'unificazione delle componenti tecniche delle apparecchiature terminali, e invita la Commissione a definire in modo concettualmente più chiaro i fenomeni connessi con la « convergenza » e a documentarli con fatti empiricamente accertati, nonché a presentare un'analisi comparativa, a livello europeo e internazionale, della dotazione di mezzi audiovisivi dei nuclei familiari e dei relativi comportamenti d'utenza;

4. chiede che una valutazione dell'impatto della convergenza sull'occupazione e l'evoluzione delle forme di lavoro sia parte del processo di preparazione all'introduzione di qualsiasi nuova regolamentazione o all'adeguamento di quelle vigenti;

5. ritiene che nel trasporto di informazioni attraverso le varie reti si configuri sostanzialmente la stessa attività, che dovrebbe quindi essere disciplinata in un unico quadro, piuttosto che da norme specifiche per le singole reti, con la sola eccezione della gestione dello spettro di radiofrequenze, che non dovrebbe essere soggetta a licitazione, e di altre risorse limitate;

6. ritiene che un'adeguata regolamentazione, che rifletta un armonico equilibrio tra le norme in materia di audiovisivo, di telecomunicazioni e di concorrenza, sia il modo migliore per garantire la sicurezza degli investimenti e la certezza del diritto grazie al carattere stabile e coerente dell'ordinamento giuridico;

7. ritiene che le comunicazioni mobili svolgeranno un ruolo importante non solo nella futura gamma di impieghi delle telecomunicazioni, ma anche in tutti i tipi di servizi della società dell'informazione e raccomanda che tale aspetto sia specificamente considerato all'atto della preparazione di nuove regolamentazioni, di modo che le comunicazioni mobili non appaiano come un'eccezione divergente dal quadro orizzontale che dovrà essere istituito;

8. è del parere che per facilitare la traslazione della convergenza tecnologica nel campo delle tecnologie dell'informazione in prodotti contraddistinti da convergenza occorra rivolgere una particolare attenzione a capacità generiche che riguardano l'integrazione di tecnologie distinte, quali architettura di sistemi, software incorporato e interfacce utenti;

9. è del parere che la convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione si debba riflettere a livello regolamentare europeo in modo tale che l'interoperabilità delle varie tecnologie non ne risulti intralciata; occorre sviluppare interfacce dirette e conviviali, il che richiede un impegno e un sostegno forti da parte dell'Unione europea per la creazione di norme e piattaforme aperte, lo sviluppo di servizi generali e di applicazioni interoperabili, iniziative concernenti « software liberi » nonché cooperazioni economiche e partenariati basati su tali norme e iniziative;

10. chiede che il processo di definizione delle norme tecniche sia il più possibile rapido e che, pur basandosi sulle raccomandazioni dell'industria, come accade attualmente nei settori coperti da ETSI, i rappresentanti dei consumatori vi partecipino attivamente;

11. chiede una rigorosa applicazione delle disposizioni della Comunità europea in materia di competitività, al fine di impedire l'insorgere di strozzature che potrebbero limitare le scelte dei consumatori e di evitare che gli operatori dominanti o i primi offerenti, ovvero un dato servizio, limitino la possibilità di tutti i competitori di accedere ai mercati;

12. chiede che gli operatori che offrono televisione ad accesso condizionato e *pay-TV* siano tenuti ad offrire separatamente, su richiesta dei consumatori o dei fornitori di programmi, tutti i servizi tecnici e di assistenza ai clienti (ad esempio criptazione, amministrazione degli abbonamenti, distribuzione di *smart-card*) e che i consumatori non siano costretti, qualora intendano utilizzare solo una parte limitata dell'offerta, ad abbonarsi ad un numero eccessivo di canali di *pay-TV*;

13. ritiene che nel futuro prevedibile la televisione nel senso della direttiva « Televisione senza frontiere » continuerà, nelle democrazie europee, ad essere il mezzo audiovisivo per eccellenza in fatto di diffusione ed elaborazione delle informazioni, e che essa rivesta pertanto un'importanza decisiva ai fini della formazione delle opinioni e delle decisioni dei cittadini nelle nostre società pluralistiche, nonché per il funzionamento della democrazia, per il mantenimento del pluralismo culturale e per la comunicazione di valori sociali; ritiene che ciò sia vero indipendentemente dalla forma di finanziamento (canone, pubblicità, abbonamento, *pay-per-view*) e dalla modalità di trasmissione;

14. raccomanda che sia esaustivamente verificata l'efficacia degli strumenti della politica di concorrenza della Comunità europea per far fronte al contesto della convergenza, in modo da poter proporre a tempo debito le necessarie modifiche e raccomanda altresì che l'applicazione degli strumenti giuridici dell'Unione europea tenga conto della necessità di promuovere la costituzione di potenti operatori europei in ciascuno dei settori interessati;

15. invita la Commissione, dal momento che il problema della convergenza solleva ancora una volta la questione della concentrazione nel settore dei media, a presentare finalmente una proposta di direttiva in materia di proprietà dei media e di pluralismo, nella quale si tenga conto di tutte le forme di comunicazione elettronica rilevanti ai fini della formazione dell'opinione e si riconosca che uno dei punti fondamentali sarà quello dell'accesso agli spettatori e dei diritti sui programmi;

16. chiede di garantire obblighi di *must carry* per i gestori in rete dei programmi delle emittenti del servizio pubblico nel quadro della funzione loro assegnata, obblighi che vanno applicati anche alla diffusione digitale (reti digitali e terminali/decodificatori) come pure ai sistemi di guida degli utilizzatori;

17. ritiene necessario ampliare le regole di fornitura aperta di tipo ONP ogni qualvolta l'esistenza di strettoie rischi di ostacolare la valida applicazione del diritto della concorrenza e raccomanda a tal fine alla Commissione di prevederne l'applicazione all'interconnessione delle reti nel settore audiovisivo, all'interoperabilità dei servizi, all'accesso condizionato e ai decodificatori, alla gestione di abbonamenti e ai sistemi di navigazione sulla rete;

18. chiede alla Commissione di elaborare un progetto di direttiva che colmi le lacune ancora esistenti, specie nelle protezioni accordate dal diritto ai consumatori di beni o di servizi offerti dal canale delle nuove tecnologie, ma chiede cautela nella regolamentazione dei nuovi servizi: essa dovrebbe essere introdotta solo se e dove si dimostra necessaria per la salvaguardia degli interessi dei consumatori e del pubblico in generale, conformemente ai principi enunciati in precedenza, in funzione dell'effettivo comportamento dei consumatori e dell'industria nonché qualora l'autoregolamentazione da parte dell'industria, basata su questi principi, non appaia abbastanza efficace;

19. ritiene:

che anche in presenza di una convergenza delle piattaforme di trasmissione continueranno ad esistere obiettivi politici ben distinti, ai quali occorre attribuire un piano normativo adeguato e un'idonea autorità normativa; che anziché un livellamento generale sia necessaria una maggiore differenziazione, e piuttosto che una fusione delle autorità normative occorra un loro miglior coordinamento,

che anche in futuro continueranno ad esistere obiettivi politici specifici, settore per settore, che non possono essere realizzati semplicemente applicando il diritto europeo della concorrenza, poiché questo si limita a porre rimedio a posteriori e caso per caso all'esistenza di cartelli e all'abuso di posizioni dominanti sul mercato,

che anche in futuro continuerà ad essere opportuno e appropriato separare la normativa sull'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche da quella relativa al contenuto trasmesso, e ciò anche per gli accordi internazionali,

che anche in presenza di una convergenza tecnica dovrà continuare ad esservi una chiara relazione fra fini e mezzi, e che pertanto il venir meno della scarsità delle frequenze non rende obsoleta la necessità di garantire finalità politiche quali il pluralismo, la tutela dei minori, la promozione della diversità culturale e la produzione e la distribuzione di programmi di alta qualità;

20. ricorda che l'articolo 128 del trattato CE (ora articolo 151 del trattato di Amsterdam) lega il contributo della Comunità al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, al rispetto delle loro diversità nazionali e regionali; attribuisce all'azione della Comunità — anche nel settore dell'audiovisivo — una funzione di incoraggiamento e se necessario di appoggio e di integrazione, e al paragrafo 4 contiene una clausola di compatibilità culturale per le azioni svolte nel quadro delle disposizioni del trattato stesso;

21. chiede alla Commissione di presentare proposte di definizioni, quanto più chiare possibili, delle attività e dei servizi regolamentati per evitare, in particolare, definizioni divergenti nelle disposizioni nazionali che traspongono le direttive comunitarie;

22. poiché le consultazioni sul Libro verde hanno evidenziato, secondo il documento di lavoro della Commissione, che la domanda di contenuti di qualità continuerà a crescere, chiede alla Commissione di proporre, nel quadro del piano d'azione annunciato, il potenziamento del programma MEDIA II, in particolare alla luce delle conclusioni della Conferenza di Birmingham;

23. ritiene che la regolamentazione in materia di contenuto debba essere compatibile con il principio di sussidiarietà e con gli impegni internazionali dell'Unione europea e calibrata in base esigenze e agli obiettivi della politica pubblica e all'*audience* raggiunta, tenendo conto in particolare dei requisiti del pluralismo nella formazione della pubblica opinione e chiede agli Stati membri di vigilare affinché il trattamento privilegiato accordato alla radiodiffusione di servizio pubblico, applicando il protocollo n. 9 allegato al trattato di Amsterdam sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, si accompagni sempre a condizioni particolarmente rigorose rispetto al contenuto e alla qualità dei programmi e rileva che la convergenza modifica il campo di attività radiotelevisiva, semplificando così le produzioni e rendendo possibile un'offerta più vasta; rileva, tuttavia, che ai paesi membri dovrebbe essere consentito finanziare ed appoggiare programmi predisposti all'insegna del servizio pubblico;

24. ritiene necessario un migliore coordinamento dei competenti organi normativi settoriali;

25. ritiene che continueranno a sussistere obiettivi specifici per settore e che non tutti questi potranno essere raggiunti con l'applicazione del diritto europeo di concorrenza;

26. ritiene che lo sviluppo del commercio elettronico influenzerà sensibilmente la portata e lo sviluppo della convergenza;

27. ritiene che le autorità normative europee debbano tenere conto delle diverse tradizioni normative dei nostri *partner* commerciali, in particolare gli Stati Uniti, affinché non si creino svantaggi concorrenziali per le aziende europee nei comparti affini;

28. ritiene che la verifica dell'applicazione delle norme contenute nelle direttive ONP (1) dovrebbe contemplare una rassegna e una raccomandazione, in base alla quale le normative settoriali attualmente vigenti dovrebbero seguire in futuro ad essere caratterizzate quali settoriali o quali intersettoriali;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, a CEN, CENELEC ed ETSI nonché ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente

(1) Direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale - *G.U. L 101 del 1° aprile 1998, pag. 24.*

Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) - *G.U. L 199 del 26 luglio 1997, pag. 24.*

Direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale - *G.U. L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 24.*

Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle reti affittate - *G.U. L 165 del 19 giugno 1992, pag. 27.*

Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) - *G.U. L 192 del 24 luglio 1990, pag. 1.*